

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4624 del 09/10/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 Ditta FRANZINI S.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13) da svolgere nello stabilimento sito in Comune di Vernasca (PC) ı loc. Segata.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4767 del 09/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. n. 59/2013 Ditta FRANZINI S.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13) da svolgere nello stabilimento sito in Comune di Vernasca (PC) – loc. Segata.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010, n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta FRANZINI S.r.l., avente sede legale in Comune di Vernasca (PC) – loc. Case Bertoncini, presentata all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Vernasca) e trasmessa dalla stessa con nota del 27/03/2018 (prot. Arpae n. 5174 in data 28/03/2018), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13) da svolgere nello stabilimento ubicato in Comune di Vernasca (PC) – loc. Segata;
- la documentazione integrativa fornita dalla Ditta all'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda ed all'Arpae p.c., con nota del 30/01/2019 (prot. Arpae n. 16313 in data 31/01/2019), in esito a quanto richiesto dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. 19539 del 27/12/2018, relativamente alla ridefinizione dei quantitativi massimi istantanei dei rifiuti che si intendono stoccare nella messa in riserva;

Riscontrato che nel modello di istanza il gestore ha indicato che la domanda è stata avanzata per:

- lo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti non pericolosi, di cui artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 05/02/1998, inerente le operazioni di messa in riserva (R13);
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

Acquisita la seguente documentazione:

- note di chiarimenti del Comune di Vernasca del 15/09/2018, prot. n. 4690, trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con lettera del 04/10/2018, prot. 4964 (prot. Arpae n. 15398 in data 04/10/2018), e dell'08/11/2018, prot. n. 5408 (prot. Arpae n. 17411 in pari data);
- nota dell'01/02/2019, prot. n. 448, trasmessa dall'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con lettera dell'01/02/2019, prot. n. 621 (prot. Arpae n. 17695 in data 01/02/2019), con cui il Comune di Vernasca ha espresso il proprio parere favorevole di competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'inse-diamento oggetto dell'istanza. Tale parere è stato rilasciato in ragione anche del provvedimento favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, intervenuto con prot. n. 314 del 15/01/2019, e dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata rilasciata alla Ditta dal medesimo Comune in data 28/01/2019 con n. 398 di prot. e n. 23 di Repertorio Albo Pubblicazioni;
- relazione tecnica espressa dal Servizio Territoriale (distretto di Fiorenzuola d'Arda) dell'Arpae con prot. n. 19539 del 27/12/2018, successivamente integrata con prot. n. 150544 dell'01/10/2019 sulla base delle

indicazioni fornite dalla Ditta con la sopra citata nota del 30/01/2019, in merito all'attività di messa in riserva di rifiuti;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta e sulla base della suddetta relazione di Arpae, nonché del parere favorevole Comunale, che sussistano i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla summenzionata Ditta con i limiti e prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1° giugno 2006, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014, n. 56 (art. 1, comma 89) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese nell'AUA;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta FRANZINI S.r.l., avente sede legale in Comune di Vernasca (PC) – loc. Case Bertoncini (C.F./P.IVA - 01416070330), per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi - messa in riserva R13 - da svolgere nello stabilimento ubicato in Comune di Vernasca (PC) – loc. Segata. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - comunicazione di recupero di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e loro s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire**, per quanto attiene **l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi** ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. 05/02/1998 e loro s.m.i, le seguenti prescrizioni:
 - a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - **7.1** - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 170101, 170904), stoccaggio istantaneo **2.600** t. – stoccaggio annuo **50.000** t./anno;
 - **7.4** – sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa, (CER 101208), stoccaggio istantaneo **100** t. – stoccaggio annuo **1.200** t./anno;

- **7.31** bis – terre e rocce di scavo (CER 170504), stoccaggio istantaneo **100** t. – stoccaggio annuo **23.800** t./anno;

- **12.3** – fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie (CER 010413), stoccaggio istantaneo t. **1.000** – stoccaggio annuo **15.000** t./anno;

- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le **3.800** t. e con il limite di **90.000** t./anno;
- c) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di messa in riserva R13 dovrà essere svolta in conformità alla documentazione prodotta dalla Ditta per l'ottenimento dell'AUA;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- f) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER ed opportunamente delimitate. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria ("MARZO 2018 – SCALA 1:500") allegata alla citata istanza di AUA;
- g) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti, al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;
- h) si dovrà provvedere alla corretta manutenzione del serbatoio interrato di raccolta delle acque meteoriche che potranno essere riutilizzate per evitare la formazione delle emissioni diffuse da polveri o essere smaltite come rifiuto presso impianti autorizzati;
- i) l'attività di messa in riserva di rifiuti non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta dovrà porre in essere tutte le misure ritenute necessarie;
- l) eventuali rifiuti prodotti nel corso dell'attività (es. carta, plastica, ferro) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;
- m) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);

3. di dare atto che:

- relativamente ai rifiuti che si intendono stoccare di cui ai punti 7.4, 7.31 bis e 12.3 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - del D.M. 05/02/1998, non è prevista come attività di recupero "*...la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e della frazioni indesiderate...*", come invece consentita per i rifiuti riferiti al punto 7.1 del medesimo D.M.. Per quanto precede i citati rifiuti, a meno di specifiche previsioni contenute nell'impianto mobile che si intende utilizzare, non potranno assumere le caratteristiche di "materie prime" ma dovranno essere sottoposti a successive operazioni di recupero da autorizzare ai sensi degli art. 216 o 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la ditta FRANZINI S.r.l. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **219** - classe di attività **2** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;

- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Vernasca) per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda.

Sottoscritta dalla Dirigente
dott.sa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.